



### TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Presidente del Tribunale di L'Aquila
Il Procuratore della Repubblica
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila

#### PROTOCOLLO DI INTESA

#### PER

## I PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA PRESENTE FASE DI EMERGENZA COVID-19

## (periodo fino all'11 maggio 2020)

- Considerate le finalità generali dei procedimenti normativi adottati, diretti a
  contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare
  assembramenti e la necessità di garantire il distanziamento sociale tra le persone
  che frequentano gli uffici giudiziari;
- Rilevata l'opportunità di procedere a protocollo d'intesa in relazione ai
  procedimenti di famiglia di natura consensuale (separazioni, divorzi,
  procedimenti di V.G.), per il periodo fino all'11 maggio 2020, salvo proroga fino
  al 30 giugno 2020 nel caso in cui la presente materia non fosse oggetto delle linee
  guida ai sensi dell'art. 83 comma 6 dl n. 18 del 2020, per le seguenti ragioni:
  - a) l'udienza presidenziale prevede un mero "tentativo" di conciliazione;
  - b) Le numerose e significative modifiche normative introdotte negli anni recenti in materia di diritto di famiglia tendono a non prevedere la comparizione personale delle parti, es. la mancata previsione di queste ultime nei ricorsi congiunti ex art. 337 quinques c.c., nonché, parimenti, l'intera normativa in materia di c.d. negoziazione assistita ex 1. 162/2014;
  - c) Nella presente situazione emergenziale di contenimento dell'epidemia da COVID-19 devono preservarsi due diritti costituzionalmente fondamentali, vale a dire da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quella tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), come tale intendendosi la formazione fondamentale laddove i membri della stessa debbono armoniosamente convivere, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, garantendo il superiore interesse dei figli;
  - d) Nell'ottica di una corretta tutela di predetti due diritti fondamentali nonché considerando che l'art. 7 della l. n. 898 del 1 dicembre 1970 prevede, perfino per i divorzi contenziosi, che i coniugi possono non comparire personalmente in caso di gravi e comprovati motivi, quali sono certamente quelli relativi alla

tutela della salute nell'attuale fase emergenziale, e che da tempo, ed in situazione ben diversa da quella che caratterizza l'attuale momento, la giurisprudenza ha affermato come, ad esempio, nel divorzio il tentativo di conciliazione non sia presupposto indefettibile del giudizio (Cass, 16 novembre 2005 n. 23070), e come nel caso di divorzio congiunto il consenso non possa essere revocato (Cass., 24 luglio 2018 n. 19540) – è possibile ritenere che, nell'ipotesi di domanda congiunta volta ad ottenere una pronuncia sulle condizioni della separazione personale o del divorzio, ovvero sulla regolamentazione concordata dei rapporti con i figli per le coppie non coniugate, la comparizione personale delle parti in udienza possa essere sostituita dall'accertamento della loro volontà di non riconciliarsi, previa richiesta espressa di procedere alla trattazione dell'udienza con modalità telematica, allorché le parti siano assistite da difensore;

e) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, un'interpretazione costituzionalmente orientata deve far preferire la trattazione scritta dell'udienza rispetto alla c.d. udienza da remoto, dal momento che le parti dovrebbero recarsi dal difensore (o dai difensori) così vanificando il c.d. distanziamento sociale imposto dalla normativa vigente;

# CONVENGONO QUANTO SEGUE '

- È consentito il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c. p. c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques, con il versamento del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 DL 11/2020.
- 2) Ciascun difensore avrà cura di acquisire la dichiarazione sottoscritta dal proprio rappresentato (che potrà essere trasmessa anche via mail, con allegato documento di riconoscimento), nella quale la parte interessata dovrà manifestare la rinuncia espressa a comparire in udienza e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo, nei procedimenti in cui ciò è previsto, la volontà di non volersi riconciliare.
- 3) Il difensore o i difensori delle parti, in questo caso entrambi, tre giorni prima dell'udienza dovranno depositare nel fascicolo telematico una memoria alla quale dovrà essere allegata sia la descritta dichiarazione e sia il documento di riconoscimento della parte rappresentata contenente istanza di trattazione urgente in via telematica della procedura, nella quale si riporteranno al ricorso introduttivo del procedimento, insistendo per l'accoglimento delle condizioni ivi riportate ed, in particolare, chiedendo l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio

congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi). Il Presidente o il Giudice delegato, ove lo ritenga, dichiara con decreto l'urgenza del procedimento ai sensi dell'art. 83 comma 3 d.l. n. 18 del 2020, disponendone la trattazione telematica. L'udienza così tenuta vale, a tutti gli effetti di legge, come udienza di comparizione personale delle parti. All'esito dell'udienza, il Tribunale emetterà il relativo provvedimento fuori udienza, salvo che non ritenga indispensabile la comparizione personale delle parti o dei figli minori, nel quale caso fisserà con apposito decreto altra udienza in presenza.

4) Le descritte modalità operative potranno essere adottate a partire dal 20 aprile 2020 e quindi per i procedimenti la cui udienza è già stata fissata nel periodo tra il 20.4.2020 e l'11.5.2020, fermo rimanendo che, laddove non pervenisse l'istanza di cui al punto 3), il Presidente o il Giudice Delegato disporranno il rinvio d'ufficio del procedimento, fatto salvo il caso in cui le parti facciano espressa richiesta di trattazione personale in udienza da far pervenire tre giorni prima della stessa. In tal caso, il Presidente o il Giudice Delegato emetterà provvedimento in cui confermerà l'udienza già fissata o ne disporrà di ulteriore, dando le disposizioni perché essa si possa svolgere in sicurezza dal punto di vista sanitario.

Si dà atto che il presente protocollo è stato redatto d'intesa con la Presidente della Camera Minorile, Avv. Carla Lettere, con la Presidente del Comitato delle Pari Opportunità del COA, Avv. Clorinda Delli Paoli.

Il Presidente del Tribunale di L'Aquila

Dr. Cirl

Per Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila Dr/Michele Renzo

Dr. Stefano Gallo

Presidente Ordine Distrettuale di L'Aquila

Avy Maurizio Capri

RG/ 2020
Al Tribunale di L'Aquil
I sottoscritti :
TIZIO, nato a il , res o dom. in , vi
titolo di studio, professione,
CAIA, nata a il , res o dom. in , vi
titolo di studio, professione,
rapp.ti e difesi da, indirizzo ema
premesso che in data hanno presentato ricorso per separazione consensuale divorzio congiunto/istanza congiunta di regolamentazione dell'affidamento dei figli minor ;  preso atto che è stata fissata per la comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione l'udienza de;
DICHIARANO
- che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare;
- che rinunciano a comparire all'udienza, per gravi motivi collegati all'attuale situazione emergenziale
ed essendo inutile il tentativo di conciliazione ;
- che confermano le condizioni del ricorso già proposto;
- di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione
delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissat
ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente;
- che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematic
dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta.
Sottoscritto in data
TIZIOCAIA
DIFENSORE/I